

Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Lunedì, 9 Giugno 2025

ore 15,00

Stampato il 28 maggio 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 135/2024	ord. 29 maggio 2024 Tribunale di Verona - G.L. G.	<p data-bbox="725 188 1209 245">art. 85, c. 2° ter, decreto legislativo 10/10/2022, n. 150</p> <p data-bbox="725 277 1209 1120">Reati e pene - Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità - Previsione che per i delitti previsti dagli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del medesimo decreto (previsione ritenuta applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 9 del d.lgs. n. 31 del 2024, al caso di specie concernente il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis codice penale connesso con il delitto di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede di cui all'art. 635 codice penale, divenuto perseguibile a querela ai sensi del d. lgs. n. 31 del 2024) - Ingiustificata deroga al principio di retroattività della legge penale più favorevole - Ingiustificato diverso trattamento penale, in punto di procedibilità, in ragione dell'epoca di commissione dei reati - Disparità di trattamento in danno delle persone imputate dei delitti di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter codice penale rispetto alle persone imputate dei medesimi delitti connessi ad altri reati divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022</p>	Avv. Stato: Massimo DI BENEDETTO	VIGANÒ	

- rif. art. 3 Costituzione

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ordd. 209, 210, 211 e 212/2024	n. 4 ordinanze varie date e varie Autorità	<p data-bbox="725 188 1209 336">art. 14, c. 2°, decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, come sostituito da art. 3, c. 4°, lett. a), decreto-legge 21/10/2020, n. 130, convertito, con modificazioni, in legge 18/12/2020, n. 173</p> <p data-bbox="725 368 1209 1447">Straniero - Immigrazione - Espulsione amministrativa - Trattenimento dello straniero, di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera, presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) - Previsione che lo straniero è trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'art. 21, c. 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 - Mancata previsione di una disciplina puntuale dei "modi" e dei procedimenti per la restrizione della libertà personale all'interno dei CPR - Mancata previsione dei diritti e delle forme di tutela dei trattenuti - Omessa indicazione dell'autorità giudiziaria competente al controllo della legalità dei "modi" di restrizione della libertà personale all'interno dei CPR - Mancata previsione della disciplina del ruolo e dei poteri di tale autorità giudiziaria - Denunciato rinvio, pressoché integrale, a una fonte subordinata - Mancata previsione di una disciplina dei "modi" del trattenimento amministrativo - Omessa individuazione dell'autorità giudiziaria competente al controllo della legalità di tali "modi" di restrizione della libertà personale, rinviando, pressoché integralmente, a una fonte subordinata - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla detenzione negli istituti penitenziari disciplinata dall'ordinamento penitenziario, che prevede anche ruolo e compiti della magistratura di sorveglianza - Violazione del principio di uguaglianza, con riferimento al diritto alla libertà personale, al diritto di difesa dinanzi a</p>	Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA Avv. Stato: Ilia MASSARELLI	PETITTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
-------------	----------	----------------------	---------	-------------------	------------------	------

un giudice terzo e imparziale e al diritto alla salute

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 2°, 13 e, in particolare, 13, c. 2°, 24, 25, c. 1°, 32, 111, c. 1°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 5, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ord. 179/2024	ord. 18 marzo 2024 Tribunale di Pisa - H. D.	art. 385, c. 3°, codice penale Reati e pene - Evasione - Trattamento sanzionatorio - Applicazione all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani - Denunciata applicabilità, secondo il diritto vivente, anche all'indagato in regime di arresti domiciliari nonostante la lettera della norma faccia riferimento esclusivamente all'imputato - rif. art. 25 Costituzione	Avv. Stato: Massimo DI BENEDETTO	PATRONI GRIFFI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ord. 86/2025	ord. 7 marzo 2025 Tribunale di Firenze - José Eduardo Alves e altri c/ Ministero dell'interno	<p>art. 1 legge 05/02/1992, n. 91</p> <p>Cittadinanza - Riconoscimento della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (cosiddetto iure sanguinis) - Limiti al riconoscimento della cittadinanza per discendenza - Incidenza dei criteri di riconoscimento, perdita e di riacquisto della cittadinanza sulla nozione di popolo - Contrasto con il principio di democraticità in relazione all'appartenenza della sovranità al popolo - Denunciata attribuzione, attraverso l'attuale regolazione legislativa dello iure sanguinis, di uno status puramente astratto, privo di collegamento con la comunità nazionale e con il territorio della Repubblica - Irragionevole asimmetria rispetto agli altri criteri di acquisto della cittadinanza, fondati sul progressivo consolidamento dei legami con il paese - Contrasto con il principio di effettività e genuinità della cittadinanza - Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro unitario con riguardo all'acquisizione dello status di cittadino dell'Unione</p> <p>- rif. artt. 1, c. 2°, 3 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 9 Trattato Unione europea; art. 20 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</p> <p>DECISIONE SULL'AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI</p>	<p>per De Fatima Alves Garcia Eliana e altri: Avv. Diego CORAPI Avv. Monica Lis RESTANIO Avv. Giovanni BONATO Avv. Giovanni CARIDI Avv. Maristella URBINI Avv. Patrizio Ivo D'ANDREA</p> <p>per Alves Jose Eduardo e altri: Avv. Marco MELLONE</p> <p>per Circolo Trentino di San Paolo del Brasile (*); per Circolo "Domus Sardinia" (*): Avv. Alberto LAMA</p>	NAVARRETTA	(*) Intervenienti ad opponendum